COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis
Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170
www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 362	**Del 01/09/2021**
Località: Loc. Rimedio, S.P. 1 E S.P. 54 *bis*. Festeggiamenti N.S. Madonna del Rimedio 2021. Limitazioni temporanee al traffico. Integrazione/modificazione ordinanza n. 344 del 19.08.2021.	Temporanea. Dal giorno 06 al giorno 10 settembre 2021.

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stata attribuita al sottoscritto Segretario generale la direzione degli "Uffici in staff del Sindaco", ove risulta incardinato il Corpo Polizia Locale;

premesso che nei giorni 7, 8 e 9 settembre 2021, si svolgeranno presso la Basilica B.V. del Rimedio, i riti in onore della Beata Vergine che richiameranno come di consueto numerosi pellegrini, molti dei quali percorreranno a piedi il tratto della S.P. n. 54 *bis* (*vecchio ponte sul fiume Tirso*);

visto il verbale di trasferimento temporaneo dalla Provincia di Oristano al Comune di Oristano della gestione della strada provinciale n. 54 bis (Rimedio-Oristano) e del tratto della S.P. n. 1 dall'incrocio con la S.S. 292 fino all'Area di Servizio "Beyfin, al fine di disciplinare con proprio atto, la sicurezza pedonale e veicolare e provvedendo all'apposizione della segnaletica stradale necessaria, a decorrere dal 23 agosto 2021 fino al 12.09.2021;

richiamata la propria ordinanza n. 344 del 19.08.20202 avente per oggetto: "Località Rimedio: S.P. n. 1 – Via delle Grazie, Via Santa Maria Bambina, festeggiamenti Nostra Signora del rimedio 2021, limitazioni temporanee al traffico;

tenuto conto delle assegnazioni di posteggi agli operatori commerciali nelle Vie Delle Grazie e Santa Maria Bambina, in occasione dei festeggiamenti suindicati;

ritenuto di dover provvedere alla nuova disciplina, temporanea, della circolazione stradale nelle strade suindicate, mediante l'integrazione/modificazione della propria ordinanza n. 283 del 09.0.2021 come specificato nella parte dispositiva del presente atto;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, sulla disciplina della circolazione stradale e ss.mm.ii., e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

ordina

di integrare/modificare il dispositivo dell'Ordinanza n. 344 del 19.08.2021 e come di seguito indicato:

1. di confermare il punto 1.;
2. di abrogare il resto del dispositivo, punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e la sostituzione degli stessi come di seguito indicato:
3. dalle ore 00:00 del giorno 06 fino a cessati motivi del giorno 10 settembre 2021, nelle seguenti vie interessate dai festeggiamenti in onore della B.V. Madonna del Rimedio, l'istituzione del divieto di circolazione dinamica e statica, con rimozione coatta dei veicoli in divieto di sosta nelle seguenti strade ai sensi del D. Lgs. n. 285 del

30.04.1992 (C.d.S.) e ss. mm. ii., e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione):

a) Via delle Grazie, dall'intersezione con la Via Santa Maria Bambina fino alla Via Oristano;

b) Via Santa Maria Bambina, dall'intersezione con la S. P. n. 1 sino alla Via E. Sanna, (è consentito l'ingresso al parcheggio interno dell'Istituto S. Maria Bambina dei veicoli provvisti di lasciapassare rilasciati dallo stesso Istituto, con uscita degli stessi dal "piazzale sterrato" adiacente la Basilica N. S. del Rimedio lato area parcheggio riservata ai disabili, verso S. P. n. 1 intersezione S. S. 292);

c) Via Santa Maria Bambina, Piazzale sterrato adiacente la Basilica (esclusa l'area adibita a parcheggio autovetture al servizio dei portatori di handicap e dei religiosi per la celebrazione dei riti in onore della B.V. Madonna Del Rimedio, con uscita degli stessi dallo stesso piazzale sterrato verso S. P. n. 1 intersezione S. S. 292);

4. di Istituire l'obbligo di fermata e dare precedenza (stop) nella strada sterrata intersezione S.P. n. 1 con S.S. 292, riservata all'uscita dei veicoli al servizio dei portatori di handicap, dei religiosi per la celebrazione dei riti in onore della B.V. Madonna Del Rimedio e dell'Istituto S. Maria Bambina;

5. l'istituzione dei sensi unici di marcia nelle seguenti Vie:
   a) Via E. Sanna, nel tratto compreso tra la Via S. Maria Bambina fino all'intersezione con la Via San Marco, con direzione di marcia consentita dall'intersezione con la Via Santa Maria Bambina Verso le Vie S. Petronilla e Nuova;
   b) Via S. Petronilla, con direzione di marcia consentita dall'intersezione con la Via E. Sanna/S. Marco fino all'intersezione con la Via Cabras,
   c) Via Nuova, con direzione di marcia consentita dall'intersezione con la Via Santa Petronilla fino all'intersezione con la Via Oristano,
   d) Via S. Marco, con direzione di marcia consentita dall'intersezione con la Via Oristano fino all'intersezione con la Via E. Sanna;

6. L'istituzione del divieto di sosta e fermata, orario 0 – 24, con rimozione coatta dei veicoli in divieto di sosta, nelle seguenti strade:
   a) S.P. n. 1, su ambo i lati, dall'intersezione con la S.S. n. 292/v. Oristano/S.P. n. 54 *bis*, fino all'altezza dell'area di servizio *Beyfin;*
   b) Via Oristano: lato numeri civici pari, dall'intersezione con Via Nurachi/Madeddu fino all'intersezione con la S.P. n. 1 ed S.P. n. 54; lato numeri civici dispari, dal n. 9/a fino all'intersezione con S.P. n. 54 ed S.P. n. 1;
   c) Via S. Marco, lato numeri dispari, dall'intersezione con la Via Oristano fino all'intersezione con la Via E. Sanna;
   d) Via Nuova, lato numeri pari, da intersezione con Via S. Petronilla a intersezione con Via Oristano;
   e) Via Sanna, tratto dalla S.P. n. 1 fino alla Via Santa Maria Bambina: oltre i tratti evidenziati dalla segnaletica permanente, anche il tratto di fronte alla Via S. Maria Bambina intersezione con la stessa Via Sanna;

7. l'istituzione di stalli di sosta, orario 0 – 24, nelle seguenti strade:
   a) Via Oristano, lato destro (direz. Sud-Ovest → Nord-Est - lato *Cantina Sociale*): consentita la sosta, sul marciapiedi rialzato, con disposizione a pettine;
   a) Via E. Sanna, nel tratto compreso tra la Via S. Maria Bambina fino all'intersezione con la Via San Marco, ambo i lati, da 20 metri dopo l'intersezione con la Via S. Maria Bambina, parallelamente all'asse stradale, fino all'intersezione con la Via S. Petronilla e la Via San Marco;

8. è data facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, agli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;

9. è data facoltà all'Arst Spa, sede territoriale di Oristano, di apportare le dovute modifiche ai percorsi del Trasporto Pubblico Locale;
10. ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti all'evento, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, pronto soccorso e organi di polizia preposti alla vigilanza;
11. l'installazione della necessaria segnaletica stradale, a cura del Servizio Trasporti Viabilità del Settore LL. PP.;

dispone

1. La sospensione delle ordinanze in contrasto con le disposizioni di cui sopra, per la durata della manifestazione;
2. dovranno essere rispettate le disposizioni nazionali e locali relative alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
3. la presente ordinanza disciplina, temporaneamente, la circolazione stradale e non esime dal possesso altre eventuali autorizzazioni in corso di validità;
4. l'informazione alla cittadinanza mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi almeno 48 ore prima della data di inizio validità dei divieti di sosta;
5. che il traffico veicolare sia deviato nelle strade non interessate dall'evento;
6. eventuali richieste di svolgimento di eventi religiosi dovranno essere comunicati, a cura dei promotori, almeno 3 (tre) giorni prima al Sig. Questore di Oristano, in qualità di autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, "*preavviso di manifestazione pubblica"* ai sensi del vigente art. 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773), corredato di un dettagliato programma, in cui deve essere indicato: a) tipologia della manifestazione, b) giorno, ora d'inizio e fine e luogo esatto in cui avrà luogo la manifestazione; c) stima dei partecipanti; d) fotocopia di un documenti d'identità; e) quant'altro d'utilità;
7. dovranno essere rispettate, se ricorre il caso, le prescrizioni applicabili alla manifestazione, indicate nella circolare del Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministro, n. 11001/1/110(10) del 18.07.2018 ad oggetto "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazione Pubblica – Direttiva", allegato alla presente per farne integrante;

avverte

1. che la presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
2. che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
3. che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e, in relazione al disposto dell'art. 37, c. 3, del D. Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

demanda

1) agli operatori di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 285/1992 ed a tutti gli Agenti della forza pubblica la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza;
2) al Settore LL.PP. e Manutenzioni, per la regolarizzazione della segnaletica stradale.

Dalla Residenza Municipale, lì 01/09/2021

L’Istruttore: Ignazio Sebis

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale